

Bruxelles, 22 novembre 2017
(OR. en)

14805/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0305 (NLE)**

**SOC 751
EMPL 571
ECOFIN 1003
EDUC 427**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 novembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 677 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 677 final.

All.: COM(2017) 677 final



Bruxelles, 22.11.2017
COM(2017) 677 final

2017/0305 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

RELAZIONE

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che gli Stati membri considerino le loro politiche economiche e la promozione dell'occupazione questioni di interesse comune e le coordinino nell'ambito del Consiglio. Esso prevede che il Consiglio adotti orientamenti in materia di occupazione (articolo 148), specificando che questi devono essere coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche (articolo 121).

Gli indirizzi di massima per le politiche economiche hanno validità indeterminata, mentre gli orientamenti in materia di occupazione devono essere redatti ogni anno. Gli orientamenti sono stati inizialmente adottati insieme ("pacchetto integrato") nel 2010 e sono alla base della strategia Europa 2020. Gli orientamenti integrati sono rimasti stabili fino al 2014 e nel 2015 sono stati adottati gli orientamenti integrati riveduti. Oltre a definire il campo di applicazione e l'indirizzo del coordinamento delle politiche degli Stati membri, gli orientamenti costituiscono la base di raccomandazioni specifiche per paese nei rispettivi settori.

L'attuale raccolta di "orientamenti integrati" costituisce il fondamento della strategia Europa 2020 nel contesto dell'approccio alla definizione delle politiche economiche imperniato su investimenti, riforme strutturali e responsabilità di bilancio. In questo quadro gli orientamenti integrati devono contribuire al conseguimento di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché gli obiettivi del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche.

Gli orientamenti sono presentati in forma di decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione – Parte II degli orientamenti integrati. Gli orientamenti riveduti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione sono stati modificati per adattare il testo ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, al fine di migliorare la competitività dell'Europa e renderla un luogo più propizio agli investimenti, creare posti di lavoro e rafforzare la coesione sociale.

Di seguito sono elencati gli "orientamenti in materia di occupazione" riveduti.

- Orientamento 5: rilanciare la domanda di forza lavoro
- Orientamento 6: migliorare l'offerta di forza lavoro: accesso all'occupazione, abilità e competenze
- Orientamento 7: migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro e l'efficacia del dialogo sociale
- Orientamento 8: promuovere le pari opportunità per tutti, favorire l'inclusione sociale e combattere la povertà

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 148, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

visto il parere del comitato per l'occupazione,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri e l'Unione si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo.
- (2) L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, così come la parità tra donne e uomini. Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione e formazione.
- (3) Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche di bilancio, macroeconomiche e strutturali. Nell'ambito di tali strumenti, i presenti orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, insieme agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione definiti nella raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, costituiscono gli orientamenti integrati per l'attuazione della strategia Europa 2020. Essi devono guidare l'attuazione delle politiche negli Stati membri e nell'Unione, rispecchiando l'interdipendenza tra gli Stati membri. Lo scopo è ottenere, grazie alla risultante serie di politiche e riforme a

livello europeo e nazionale, a un'adeguata combinazione generale di politiche economiche e sociali che comporti ricadute positive.

- (4) Gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione sono coerenti con il patto di stabilità e crescita, la vigente legislazione dell'Unione europea e diverse iniziative dell'UE, compresa la raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani¹, la raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro², la raccomandazione del Consiglio sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze³ e la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità⁴.
- (5) Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza multilaterale integrata delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali e mira a conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, compresi quelli in materia di occupazione, istruzione e riduzione della povertà, come stabilito dalla decisione 2010/707/UE del Consiglio⁵. Dal 2015 il semestre europeo viene continuamente rafforzato e razionalizzato, in particolare per accentuarne gli aspetti occupazionali e sociali e agevolare il dialogo con gli Stati membri, le parti sociali e i rappresentanti della società civile.
- (6) La ripresa dell'Unione europea dalla crisi economica sostiene le tendenze positive del mercato del lavoro, ma tra gli Stati membri e al loro interno permangono importanti difficoltà e disparità in termini di risultati economici e sociali. La crisi ha evidenziato la stretta interdipendenza fra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri. Assicurare che l'Unione progredisca verso uno stato di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e verso la creazione di posti di lavoro è la sfida principale da affrontare attualmente. Ciò richiede un'azione strategica coordinata, ambiziosa ed efficace a livello sia di Unione sia nazionale, conformemente al TFUE e alle disposizioni dell'Unione in materia di governance economica. Combinando misure relative alla domanda e all'offerta, tale iniziativa dovrebbe rilanciare gli investimenti, rinnovare l'impegno a favore di riforme strutturali opportunamente cadenzate che migliorino la produttività, la crescita economica, la coesione sociale e la resilienza economica di fronte alle crisi, come pure promuovere la responsabilità di bilancio, tenendo conto della loro incidenza in ambito occupazionale e sociale.
- (7) Le riforme del mercato del lavoro, compresi i meccanismi nazionali di determinazione dei salari, dovrebbero seguire pratiche nazionali di dialogo sociale e prevedere il margine di manovra necessario per un ampio esame delle questioni socio-economiche, compreso il miglioramento della competitività, della creazione di posti di lavoro, dei programmi di apprendimento e formazione permanenti e dei redditi reali.
- (8) Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero affrontare anche l'eredità sociale della crisi economica e finanziaria e mirare a costruire una società inclusiva in cui i cittadini siano messi in grado di prepararsi ai cambiamenti e di gestirli e possano partecipare attivamente alla società e all'economia, come indicato anche nella raccomandazione della Commissione sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro⁶. Si dovrebbe combattere la disuguaglianza, dovrebbero essere garantiti accesso

¹ GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

² GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1.

³ GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1.

⁴ COM/2017/0563 final – 2017/0244 (NLE).

⁵ GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

⁶ COM/2008/0639 def.

e opportunità per tutti e dovrebbero essere ridotte povertà ed esclusione sociale (anche dei bambini), in particolare garantendo un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e dei regimi di protezione sociale ed eliminando gli ostacoli all'istruzione e alla formazione e alla partecipazione al mercato del lavoro. Sui luoghi di lavoro nell'UE emergono nuovi modelli economici e di business e cambiano anche i rapporti di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i nuovi rapporti di lavoro mantengano e rafforzino il modello sociale europeo.

- (9) In seguito a un'ampia e approfondita consultazione pubblica, il 17 novembre 2017 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno firmato una proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali⁷. Il pilastro stabilisce 20 principi e diritti per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale. Essi si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. Il pilastro costituisce un quadro di riferimento per monitorare i risultati occupazionali e sociali degli Stati membri, indirizzare le riforme a livello nazionale e fungere da bussola per orientare un rinnovato processo di convergenza in Europa. Data l'importanza di tali principi per il coordinamento delle politiche strutturali, gli orientamenti in materia di occupazione sono conformi ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali.
- (10) Il pilastro europeo dei diritti sociali è accompagnato da un quadro di valutazione che seguirà l'attuazione e i progressi del pilastro monitorando le tendenze e i risultati nei paesi dell'UE e valuterà i progressi compiuti nella convergenza socioeconomica verso l'alto. I risultati confluiranno nel semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche.
- (11) Gli orientamenti integrati dovrebbero costituire la base di eventuali raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno il Fondo sociale europeo e gli altri fondi dell'Unione al fine di promuovere l'occupazione, l'inclusione sociale, l'apprendimento e l'istruzione permanenti e migliorare la pubblica amministrazione. Sebbene siano destinati agli Stati membri e all'Unione, gli orientamenti integrati dovrebbero essere attuati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, con lo stretto coinvolgimento dei parlamenti, delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile.
- (12) In conformità del rispettivo mandato che ha fondamento nel trattato, il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale dovrebbero monitorare in che modo si attuano le pertinenti politiche alla luce degli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione. Tali comitati e altri organi preparatori del Consiglio coinvolti nel coordinamento delle politiche economiche e sociali dovrebbero operare in stretta cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'allegato. Tali orientamenti fanno parte degli orientamenti integrati di Europa 2020.

⁷ xxx

Articolo 2

Gli Stati membri tengono conto degli orientamenti di cui all'allegato nelle loro politiche a favore dell'occupazione e nei programmi di riforma, di cui è fornita una relazione in conformità dell'articolo 148, paragrafo 3, del TFUE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*